

La ripresa dell'attività giudiziaria post-sospensione da Covid19: le disposizioni emergenziali alla prova dei Tribunali

Milano, 22 maggio 2020 – Come noto, con una serie di interventi d'urgenza (in parte già oggetto di conversione in legge) resi opportuni dall'epidemia da Covid19, il legislatore ha sospeso nei mesi scorsi la celebrazione delle udienze nonché il decorso dei termini processuali tanto nel settore civile quanto in quello penale, con l'eccezione di alcune ipotesi e materie specificamente individuate. Più in particolare, detta sospensione emergenziale è stata dapprima introdotta sino al 22 marzo u.s. per effetto del Dl 8 marzo 2020, n. 11, e poi estesa al 15 aprile in forza del Dl 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020), che ne ha anche arricchito e specificato la disciplina, il cui tenore era inizialmente apparso assai poco cristallino e in parte lacunoso. Da ultimo, il Dl 6 aprile 2020 ha ulteriormente esteso detta sospensione sino all'11 maggio scorso, quando la stessa, non più prorogata, è venuta meno e vi ha fatto seguito la corrente fase di ripresa delle attività forensi.

Al contempo e come ormai altrettanto noto, le disposizioni emergenziali hanno anche previsto la possibilità, per i singoli Uffici giudiziari, di prevedere che sino al 31 luglio 2020 le "classiche" udienze civili siano tenute tramite videoconferenza da remoto (purché, come previsto da ultimo, il magistrato operi sempre dall'Ufficio giudiziario) oppure siano sostituite da sintetiche "note di trattazione scritta", consentendo alle parti di esprimersi fuori udienza e al

giudice di emettere in seguito il suo provvedimento. A tale norma i vari Uffici hanno dato seguito con l'emissione di specifiche disposizioni attuative. Tra di esse, in particolare, si segnala il Protocollo stilato dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dal Presidente di quel Tribunale (raggiungibile al seguente [link](#)), poi recepito dalle linee guida del Tribunale stesso, le quali – pur lasciando ai singoli magistrati le valutazioni sulle specificità di ciascun caso – hanno peraltro previsto l'applicazione “*in via esclusiva*” e “*salve eccezionali peculiarità*” dei meccanismi ‘alternativi’ di celebrazione delle udienze, *i.e.*, appunto, la videochiamata o la trattazione scritta.

La possibilità di avvalersi di strumenti di comunicazione a distanza per la celebrazione delle udienze, al pari dell'obbligo, vigente sino al 31 luglio 2020, di depositare esclusivamente per via telematica tutti gli atti (inclusi quelli introduttivi) nei procedimenti civili, va salutata positivamente come contromisura tecnica senz'altro utile – in via interinale – al fine di combattere la diffusione del Covid19. Ciò, naturalmente, non consente di ignorare i dubbi sollevati da più parti (principalmente, ma non esclusivamente, in ambito penalistico e amministrativistico) circa la ragionevolezza di un contraddittorio realizzato per via esclusivamente “*cartolare*” e l'idoneità di esso – e della modalità “*in videoconferenza*” di celebrazione delle udienze – a garantire il rispetto dei principi costituzionali posti a tutela del giusto processo. Rimane comunque, almeno a parere di chi scrive, l'auspicio che tali misure possono costituire un utile ‘banco di prova’ e, in una prospettiva futura, un'opportunità per favorire il cammino verso la realizzazione di un processo civile più efficiente, che affianchi alle “classiche” modalità operative, ben note e collaudate, l'impiego di mezzi tecnologici oggi davvero alla portata di tutti e che consenta (previo un auspicabile intervento legislativo, non più dettato dall'emergenza) il superamento di talune prassi obiettivamente obsolete. In ogni caso, molto

dipenderà dall'applicazione pratica delle disposizioni emergenziali e dalle incertezze che dovessero presentare sul piano concreto. In tal senso, pur essendo ancora pochissimi i provvedimenti giurisprudenziali che hanno attuato tali disposizioni, pare interessante richiamare una sentenza del 6 maggio 2020 del Tribunale di Bologna, la quale ha utilmente precisato che la anzidetta sospensione dei termini per il compimento degli atti processuali può ben formare oggetto di rinuncia, in quanto (diversamente dalla coordinata disposizione in tema di rinvio delle udienze) tutela interessi disponibili e *“non preclude di per sé il valido ed efficace compimento dell'atto”*.

DISCLAIMER

Il presente comunicato è divulgato a scopo conoscitivo per promuovere il valore dell'informazione giuridica. Non costituisce un parere e non può essere utilizzato come sostitutivo di una consulenza, né per sopperire all'assenza di assistenza legale specifica.